

Crocifissi e "identità comuni"

di Andrea Guazzarotti*
(25 novembre 2001)

Non mi sembra casuale che l'episodio di La Spezia, in cui un insegnante ha rimosso dall'aula il crocifisso, sia sorto a causa (o con il pretesto) della presenza in classe di un alunno "islamico", senza che questi, tuttavia, abbia mosso alcuna rivendicazione. L'arrivo di culture "altre" nella nostra società, infatti, è un fattore di *alterazione degli assetti compromissori fin qui consolidati* nell'ambito del controllo e della riproduzione della cultura. Per rimanere sull'esempio del crocifisso nelle aule scolastiche, credo che una parte degli studenti e, soprattutto, degli insegnanti si limiti a tollerarne la presenza, se non addirittura a ignorarla, e che solo una minoranza la ritenga tuttora *doverosa*, in un luogo come la scuola pubblica. L'arrivo dell'"ospite" interroga la comunità che lo accoglie sul modo in cui essa debba presentarsi all'esterno, su quali delle sue componenti debbano essere considerate imprescindibili e quali no. Non credo si tratti di vergogna provata nei riguardi della propria tradizione culturale, o di eccesso di *"politically correctness"*. Riemergono, invece, divisioni e conflitti tra componenti ideologico-religiose di una società che è molto meno omogenea di quanto la si voglia presentare. Seguendo l'immagine suggerita dal Professor Prisco, allora, non è affatto chiaro quali siano le "usanze di casa", e, personalmente, trovo la metafora non proprio rassicurante. Esiste davvero questa "comunità-casa", declinata al singolare? Ho paura che, una volta questa fosse più precisamente definita, sia che lo facciano architetti della scuola del c.d. "repubblicanesimo", ovvero del "comunitarismo" o ancora del "liberalismo", io non vorrei abitarla. Certamente esistono "parenti" o "persone di casa" con cui io non vorrei *mai* abitare.

"Noi" viviamo insieme. E questo è un fatto. Ma i motivi profondi per cui viviamo o dovremmo vivere insieme, così come le modalità per perpetuarli sono cose che non vogliamo sentirci dire "dall'alto". È per questo che trovo insopportabile la frase crociana - il Professor Prisco non me ne voglia - «non possiamo non dirci cristiani», collocata entro un atto d'imperio qual è la decisione giudiziaria (cfr. Pret. Roma. 28 aprile 1986, in *Riv. giur. scuola*, 1986, 619, che così liquida proprio la richiesta di una coppia di genitori di rimuovere dall'aula un crocifisso). Solo apparentemente paradossale, allora, è il fatto che non esista alcuna fonte primaria (nessun atto d'imperio *rappresentativo*) che imponga la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, e che tale discussa presenza si perpetui sulla labilissima base di circolari amministrative a loro volta fondate su atti regolamentari emanati in un ordinamento e una società a dir poco lontani (r.d. n. 4336 del 1860; r.d. n. 150 del 1908: cfr. L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990/2, 329). Si tratta di opinioni legittime, fintanto che restano nel libero mercato delle idee. Perché, allora, non dirci "antichi romani" o "greci classici", dato che di queste *culture* il cristianesimo è certamente debitore? Senza considerare quanto la nostra cultura occidentale, in generale, quella italiana, in particolare, sia debitrice dei contributi di pensatori "di formazione ebraica". Come scrive Bellini, «la "cultura" o è "libera" ed è "critica", o "non è"» (P. Bellini, *Considerazioni critiche sull'insegnamento della religione cattolica*, in *Giur. cost.*, 1987, 411). E allora perché costringere, non solo gli alunni, ma prima ancora i professori della scuola pubblica a svolgere la propria funzione sotto insegne così pregnanti come il crocifisso?

Vengo ai suggerimenti operativi comparsi in questo "foro". Non capisco bene perché, secondo la proposta del Professor Ceccanti, per ottenere la rimozione dei crocifissi possa essere sufficiente che anche un solo alunno ne faccia istanza. Se i crocifissi sono, *fino a prova contraria*, legittimamente esposti, occorre che il singolo alunno dimostri la violazione di un proprio diritto. La prova contraria, appunto. Se la mera obiezione, invece, fa scattare un automatico obbligo di rimozione, allora significa che si è consapevoli di come, per se stesso, il crocifisso non rispetti la libertà di coscienza. È una questione che non può non essere tradotta in termini giuridico-formali. *Chi* deve provare *che cosa*? È l'individuo (o la minoranza) a dover giustificare la propria rivendicazione di "laicizzare" lo spazio pubblico - ovvero a dimostrare la violazione della propria libertà di coscienza causata dal simbolo religioso - oppure è "la cultura maggioritaria" che deve adeguatamente motivare la ragione per cui le istituzioni comuni - comuni a credenti e non credenti, a cattolici e a fedeli di altre religioni - dovrebbero difendere la presenza di quel simbolo? La realizzazione concreta di uno schema simile a quello proposto dal Professor Ceccanti, peraltro, dimostra le insidie che vi si celano. La legge bavarese che ha fatto seguito alla nota decisione del *Bundesverfassungsgericht* sul crocifisso (del 16.5.1995, in *QDPE*, 1995, 808), aggirando il divieto ivi stabilito, ha posto in capo agli alunni l'onere di obiettare al crocifisso «per motivi seri e comprensibili inerenti alla fede o a una visione del mondo». Di qui scatta un ambiguo procedimento di conciliazione condotto dal direttore scolastico (cfr. J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *QDPE*, 1996/3, 685, nt. 6). In concreto, si è già verificato che l'amministrazione e il giudice amministrativo di primo grado abbiano rigettato le motivazioni avanzate da due genitori, bollandole come polemiche e pretestuose e aggiungendo che

il mero ateismo dei genitori non può comunque bastare. Tutto ciò, per fortuna, è stato smentito dall'omologo tedesco del nostro Consiglio di Stato, che ha sottolineato come la libertà di coscienza tutelata in costituzione implichi anche la libertà di non credere (cfr. *Bundesverwaltungsgericht*, n. 21/1999 del 21.4.1999, massima ufficiale in <<<http://www.bverwg.de/>>>).

Il problema è quello dei "pesi" con cui vengono gravati coloro ai quali si impone l'onere dell'obiezione di coscienza (notissimo e molto criticato è il caso, per fortuna non più attuale, della Commissione ministeriale competente a vagliare le motivazioni degli obiettori al servizio militare, c.d. "tribunale delle coscienze"). Chiedere a qualcuno di "spiegarsi", quando in ballo ci sono le più intime convinzioni della coscienza, la cui segretezza è, fra l'altro, tutelata in via generale dall'ordinamento, è qualcosa di molto problematico, qualcosa che, per essere giustificato sul piano costituzionale, necessita di argomentazioni molto convincenti quanto al presunto "bene" che si vuol sostenere. Proviamo a ribaltare la fattispecie e a immaginare che, in una scuola italiana, esista una classe a maggioranza islamica i cui alunni richiedano, a sostegno e a *memento* della propria tradizione religioso-culturale, di appendere la mezzaluna alla parete. Non ci sentiremmo subito fortemente preoccupati per la libertà della minoranza e per i condizionamenti che possa così subire? Non esigeremmo dalla maggioranza musulmana ben più profonde motivazioni?

Guardando alla giurisprudenza italiana fin qui intervenuta, se analizziamo la decisione della Cassazione che, in pratica, ha ritenuto contrario alla costituzione l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, in generale, risulta abbastanza chiaro come il giudice si sia accontentato di un superficiale accertamento circa l'effettiva violazione della libertà di coscienza della parte privata (Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 2000, n. 2925, in *Giur. cost.*, 2000, 1121). Esattamente l'opposto di quanto avvenuto nel caso che ha giustificato la presenza del simbolo, in cui il giudice ha negato apoditticamente ogni possibile violazione della libertà di coscienza degli interessati (Cons. St., sez. II, parere 27.4.1988, n. 63, in *QDPE*, 1989/1, 197). Inviterei, tuttavia, a comparare le motivazioni di tali decisioni, per verificare come, nel secondo caso, la compatibilità con i principi costituzionali della misura contestata venga trattata in modo a dir poco superficiale: «Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico». Mentre, secondo la Cassazione, in primo luogo non v'è la possibilità di ricorrere al fondamento testuale offerto dall'articolo 9 del nuovo concordato (che come noto renderebbe più arduo il controllo di costituzionalità). Se è vero che in esso lo Stato prende atto del fatto che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano», ciò avviene solo per dare fondamento alla scelta di continuare a impartire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Inoltre, non sarebbe sostenibile «la giustificazione collegata al valore simbolico di un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva», implicante, sempre per la Cassazione, il contrasto con il divieto di differenziazioni per motivi religiosi (3, 1° co., cost.). Efficacemente, qui, la Cassazione ricorda la più recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 329/1997), in cui si è esclusa la possibilità di richiamarsi alla "cosiddetta coscienza sociale" al fine di superare il divieto ex art. 3, 1° co., cost. e ammettere, in tal modo, discipline di favore a tutela della religione cattolica.

Con riguardo al suggerimento del Professor Prisco, secondo cui lo Stato dovrebbe urgentemente farsi carico di un'educazione interculturale, lo condivido senz'altro, e ricordo che, almeno sulla carta, esistono già dei programmi scolastici diretti a tal fine (cfr. d.P.R. 12.2.1985, n.104, *Nuovi programmi didattici per la scuola primaria*). A mancare, probabilmente, sono le strutture formative e i mezzi con cui creare le professionalità necessarie allo scopo. Dubito, però, che questo sia realizzabile, nella misura in cui un insegnamento *critico e non confessionale* della religione entra in concorrenza diretta con l'istituzione ecclesiastica cattolica e con le sue pretese sulla scuola pubblica italiana. A tale proposito, la nuova società che si profila sembra rimettere in discussione l'allocazione di risorse tanto cospicue come quelle destinate all'insegnamento della religione cattolica, finanziato dallo Stato e praticamente gestito in esclusiva dalla Chiesa. In una società che va facendosi sempre più multireligiosa, risulta ancor più stridente con la Costituzione il fatto di voler ulteriormente istituzionalizzare simile insegnamento, attraverso la creazione di uno specifico ruolo di insegnanti (già creato nella Provincia autonoma di Bolzano). Tutti i progetti di legge sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione presentati nella scorsa come nell'attuale legislatura, infatti, richiedono l'*appartenenza confessionale* per la partecipazione al concorso pubblico, requisito implicito nel certificato d'idoneità canonica rilasciato dal vescovo e da questi sempre revocabile. Non ci troviamo dinanzi a uno scontro frontale con le chiare lettere degli articoli 3, co. 1, e 97 cost.? Potrà la coperta della laicità tessuta dalla Corte costituzionale coprire agevolmente anche questo? Il materiale mi sembra sufficiente per aprire un nuovo dibattito.

* Assegnista presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Università di Macerata. a.guazzarotti@tin.it